

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “Cantiere Corpo Luogo”

Art. 1: COSTITUZIONE

Viene costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia un'Associazione Culturale denominata “Cantiere Corpo Luogo”. L'Associazione è senza scopo di lucro, svolge attività di promozione culturale ed è retta dal presente Statuto. A Cantiere Corpo Luogo possono aderire, nei limiti e con le modalità previste, tutti quei soggetti pubblici o privati che promuovono e favoriscono iniziative di ogni genere legate al mondo dell'arte e che ne fruiscono.

Art. 2: SEDE

La sede legale dell'Associazione è attualmente sita in Via V. Pisani 10 - 30173 Mestre - VE. L'Associazione potrà decidere di aprire sedi operative anche altrove.

Art. 3: DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4: SCOPO e ATTIVITA'

L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale la promozione e la diffusione della cultura e dell'arte in genere, con particolare riferimento all'arte contemporanea, sia in Italia che all'estero; la diffusione della propria attività, anche attraverso l'organizzazione di eventi, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale. La promozione di attività che consentano ai propri associati di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità e di tutte quelle iniziative che serviranno alla diffusione capillare ed alla crescita della cultura in genere. L'Associazione può avvalersi di contributi pubblici e privati in qualsiasi forma.

Art. 5: SOCI

I Soci si distinguono in soci fondatori e soci effettivi. I Soci **fondatori** sono quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. I Soci **effettivi** sono quelli che vi hanno aderito successivamente.

Art. 6: RECESSO; DECADENZA; ESCLUSIONE DEI SOCI

Ogni socio può recedere dalla sua qualità dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le quote versate non verranno restituite. Il socio decade automaticamente per mancato pagamento della quota associativa annuale che deve avvenire entro il 31 agosto dell'anno in corso. Il socio potrà essere escluso qualora persegua fini differenti ed in contrasto con lo scopo previsto dal presente Statuto, nonché per eventuali gravi motivi che l'Assemblea avrà la facoltà di individuare. L'esclusione sarà deliberata dalla medesima Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

Art. 7: ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente, il Vice Presidente. Tutte le cariche sociali sono prorogate fino alla nomina dei successori.

Art. 8: ASSEMBLEA

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa è costituita da tutti i soci. L'Assemblea è convocata dal Presidente su incarico del Consiglio Direttivo, o da un terzo dei soci. Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e dei programmi di attività. Ad ogni socio spetta un voto. Spetta all'Assemblea: a) impartire le linee generali di condotta dell'Associazione; b) approvare annualmente il rendiconto consuntivo e i programmi di attività; c) eleggere il Presidente; d) approvare il regolamento; e) deliberare su ogni altra questione proposta ovvero provvedere alla delega in tal senso in favore del Presidente o del Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale, almeno sette giorni prima della data fissata, o comunicazione mezzo posta elettronica (e-mail) da parte del Presidente almeno sette giorni prima del giorno fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione. Le Assemblee saranno valide: in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti. L'assemblea ordinaria e straordinaria deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 9: CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati nella carica. E' composto da un minimo di tre membri eletti dall'Assemblea. Nel calcolo del numero minimo dei membri del Consiglio Direttivo deve tenersi conto anche del Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, su iniziativa propria, o dietro richiesta di un terzo dei membri del Consiglio. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale. I verbali sono raccolti e conservati. Al Consiglio Direttivo compete: il rendiconto consuntivo, i programmi di attività e le relazioni sull'attività svolta; la pianta organica nonché ogni altro provvedimento concernente il personale; deliberare l'ammontare delle quote sociali di partecipazione annue;

deliberare sull'ammissione e recesso dei soci; deliberare, eventualmente, l'apertura di sedi operative; delegare al Presidente, ai consiglieri o a terzi specifiche attribuzioni e competenze; provvedere su tutte le questioni delegate dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è comunque investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati dallo statuto all'Assemblea e al Presidente. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di assoluta parità di voti, il voto del Presidente avrà valore doppio.

Art. 10: PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dall'atto costitutivo e, in seguito, dall'Assemblea. La durata della carica è di quattro anni. La carica è rinnovabile. Il Presidente agisce in conformità alle indicazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, di cui fa parte di diritto ed è dal medesimo presieduto. Il Presidente ha la legale rappresentanza, anche giudiziale, dell'Associazione. Egli provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei fini dell'Associazione; a tale proposito il Presidente illustra all'Assemblea: il conto consuntivo, i programmi delle attività e le relazioni sull'attività svolta; coordina ed attua le decisioni assembleari e del Consiglio Direttivo; espleta ogni altro incarico conferitogli dallo Statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;

Art. 11: VICE PRESIDENTE

Il Presidente nomina un Vice Presidente fra i componenti del Consiglio Direttivo. Essi durano in carica quanto il Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente o in forza di delega, o in caso di vacanza dalla carica. In tal caso, entro 60 giorni, deve convocare l'Assemblea per la nuova elezione.

Art. 12: ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. L'Associazione dovrà redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario riferito sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale eventualmente esercitata.

Art. 13: PATRIMONIO

Il patrimonio finanziario dell'Associazione è costituito: dalle quote associative; dai contributi concessi a qualsiasi titolo dallo Stato, da soggetti, enti ed istituzioni pubbliche e private, sia italiane che estere, anche a titolo di eredità e liberalità; da beni mobili e immobili che perverranno all'Associazione a qualunque titolo; dai contributi dei soci; dai contributi straordinari determinati dall'Assemblea in denaro o attraverso la fornitura di beni e/o servizi. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 14: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si scioglie su deliberazione dell'Assemblea straordinaria secondo le modalità dell'articolo 13 o per impossibilità di perseguimento degli scopi sociali. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad associazioni e/o istituzioni analoghe o con fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo ex articolo 3, comma 190, L. 23 dicembre 1996, n. 662 ; ciò fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge anche regionale.

Art. 15: NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti e si demanda al competente Foro di Venezia.

Venezia, 07 agosto 2010

Il Presidente: Cristina Fiore

Il Vice Presidente: Andrea Penzo